

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Grosseto

Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 15.04.2016 Pubblicato ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.lgs n. 267/00 s.m.i dal 22.04.2016 al 22.05.2016 Entrato in vigore il giorno 23.05.2016

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

		Pag.
Art. 1	Autonomia Statutaria	4
Art. 2	Finalità	4
Art. 3	Territorio e sede comunale	6
Art. 4	Stemma, Gonfalone e Bandiera	6
Art. 5	Albo Pretorio	7
Art. 6	Funzioni	7

TITOLO II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7	Gli organi	7
Art. 8	Deliberazione degli Organi collegiali	8

. TITOLO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9	Il Consiglio Comunale	9
Art. 10	Il Presidente del Consiglio Comunale	10
Art. 11	Numero legale per la validità delle sedute	11
Art. 12	Numero legale per la validità delle deliberazioni	11
Art. 13	Linee programmatiche di mandato	11
Art. 14	Commissioni Consiliari	12
Art. 15	I Consiglieri Comunali	12
Art. 16	I Gruppi Consiliari	13

TITOLO IV - LA GIUNTA

Art. 17	La Giunta Comunale	14
Art. 18	Composizione della Giunta Comunale	14
Art. 19	Funzionamento della Giunta	15

TITOLO V - IL SINDACO

Art. 20	II Sindaco	15
Art. 21	Attribuzioni di amministrazione	16
Art. 22	Attribuzioni di vigilanza	17
Art. 23	Attribuzioni di Organizzazione	17
Art. 24	Attribuzioni nei servizi di competenza statale	17
Art. 25	Rappresentanza legale dell'ente	18
Art. 26	II Vice-Sindaco	18
Art. 27	Mozione di sfiducia	19

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

Art. 28	Principi Strutturali ed Organizzativi	19
Art. 29	Organizzazione degli Uffici e del Personale	20
Art. 30	Diritti e doveri dei dipendenti	20
Art. 31	Regolamento degli Uffici e Servizl	20
Art. 32	Segretario comunale	21
Art. 33	Vice Segretario	21
Art. 34	Dirigenti	22
Art. 35	Conferimento responsabilità dirigenziali	22
Art. 36	Collaborazioni esterne	23
Art. 37	Ufficio di Supporto	23

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38	Ordinamento	23
Art. 39	Attività finanziaria e contabile del Comune	23
Art. 40	Amministrazione dei beni comunali	24
Art. 41	Contabilità comunale: Il bilancio	24
Art. 42	Rendiconto della gestione	24
Art. 43	Il Revisore dei conti	25

TITOLO VIII - FORME COLLABORATIVE

Art. 44	Principio di cooperazione e di sussidiarietà	25
Art. 45	Partecipazione	25
Art. 46	Istanze e Proposte	26
Art. 47	Proposte	26

TITOLO IX - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 48	Principi generali	27
Art. 49	Albo delle Associazioni, della cooperazione, del volontariato	27
Art. 50	Associazioni - Organismi di partecipazione e di decentramento - Incentivazione	27
Art. 51	Assemblea popolare e delle Associazioni - Forme di consultazione	28
Art. 52	Volontariato	28
Art. 53	Pari Opportunità	28
Art. 54	Referendum	28
Art. 55	Diritto di accesso	29
Art. 56	Diritto di informazione	29

TITOLO X - SERVIZI PUBBLICI

Art. 57	Principi generali	30
Art. 58	Controllo enti partecipati	31

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59	Modificazione e abrogazione dello statuto	31
Art. 60	Adozione dei regolamenti	31
Art. 61	Entrata in vigore	31
Art. 62	Abrogazione	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Autonomia Statutaria

- 1. Il Comune di Monte Argentario, in forza della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi sulle autonomie locali, è Ente autonomo territoriale di amministrazione, rappresentativo degli interessi della comunità, di cui promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune di Monte Argentario ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei relativi regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3. Il Comune di Monte Argentario fonda nei caratteri storici della propria autonomia, nella peculiarità delle vicende che hanno attraversato la propria comunità e nelle tradizioni vive del proprio patrimonio storico, culturale, etmologico ed ideale, la fonte primaria di ispirazione e sostegno per l'azione politica e amministrativa.
- 4. L'autogoverno della Comunità si realizza oggi con i poteri e gli istituti di cui alla presente normativa statutaria.
- 5. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

Art. 2 - Finalità

- 1 La salvaguardia dell'ambiente rappresenta una precondizione per assicurare uno sviluppo economico equilibrato nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio.
- 2. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
- a) tutela la persona e la crescita singola e comunitaria;
- b) assume iniziative per l'integrità della famiglia;
- c) tutela e difende le categorie deboli e garantisce la pari opportunità tra uomo e donna, il diritto allo studio e al lavoro;
- d) garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- e) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo;
- f) guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditoria singola, associata e cooperativa e l'obiettivo della piena occupazione;
- g) cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse, apprestando strutture e servizi:
- h) favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani;
- i) incoraggia la diffusione dello sport;

- I) conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio e le proprietà collettive, individuando tra queste il litorale ed il sistema viario minore interno, impegnandosi a garantire la libertà di accesso alla costa e la salvaguardia del libero transito sulla sentieristica pedonale e vicinale, ponendo in essere tutte le azioni necessarie;
- m) promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi, costituisce, altresì attività istituzionale del Comune la gestione di attrezzature per il diporto nautico ed ogni attività di natura turistica, ricettiva e balneare in regime di concorrenza con altri operatori. In particolare si intende favorire, regolare e promuovere una vera e propria "Economia del Mare" ovvero quell'insieme di attività, quali il sistema portuale e i servizi collegati, la nautica da diporto, la pesca e la croceristica che hanno come riferimento il rapporto con il mare e, che allo stesso tempo, offrono anche interessanti opportunità occupazionali;
- n) cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo urbanistico, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con particolare riferimento ai centri storici, al territorio agricolo e boschivo, al litorale, alle proprietà collettive;
- o) Il comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali sia all'interno del territorio nazionale sia con altri Comuni di altre nazioni. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
- 3. Il Comune collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali per la comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà fra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi.
- 4. Nel Comune di Monte Argentario le misure di salvaguardia dell'ambiente, valore primario della comunità, costituiscono un servizio necessario al cui costo l'amministrazione civica può chiamare a concorrere sia gli enti e i cittadini, residenti e non, in relazione all'uso ed al risarcimento dell'usura dell'ambiente stesso e dei relativi servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.
- 5. Il Comune nell'applicazione dei principio di trasparenza, conoscenza e informazione ai cittadini assicura che:
- a) ciascuna lista, nel suo complesso, ammessa alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale deve dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla Segreteria generale del Comune entro sette giorni dall'ammissione, la somma preventivamente stanziata per la campagna elettorale;
- b) gli stessi soggetti, entro 30 giorni dal termine della campagna elettiva, devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute.

c) i documenti preventivi e consuntivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per la durata di 30 giorni.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

- 1. Il territorio del Comune si estende per circa 6023 ettari, comprendendo l'intero territorio del Monte Argentario; confina col mare, con la laguna demaniale di Orbetello, col Comune di Orbetello all'attacco dei tomboli di Giannella e Feniglia.
- 2. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nel capoluogo di Porto S. Stefano. In Porto Ercole è ubicata una Casa Comunale sede della Delegazione.
- 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali di norma si svolgono nel palazzo civico, ma possono essere tenute anche in luoghi diversi.

Art. 4 - Stemma, Gonfalone e Bandiera .

- 1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO e con lo stemma, concesso con decreto del Capo del Governo in data 27/4/1929. In tale decreto lo stemma viene così identificato:
- "TRONCATO: nel 1° di azzurro, a due monti di argento; nel 2° al mare"
- " al naturale, con un'ancora di nero, gomenata dello stesso, attraversante sulla troncatura. Ornamenti esterni di Comune".
- 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo Delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale, che ha la seguente foggia:
- " Al centro di azzurro, lo stemma del Comune, sorretto alla base da due delfini in amore (significanti Porto S. Stefano e Porto Ercole) i quali hanno ai lati le rispettive lettere: PSS e PE; incorniciato da quattro bande rosse caricate, a sinistra, da un serto di ulivo d'oro, a destra da un serto di pampini e grappoli d'uva d'oro (a rappresentazione delle caratteristiche agricole del promontorio) ed in basso da un volo di rondini nere (a rappresentazione del turismo)".
- 3. Il Comune è dotato inoltre di una bandiera che, unitamente a quella nazionale e a quella dell'Unione Europea, verrà esposta, nel Palazzo Civico e nella Delegazione. Tale bandiera, divisa in bande verticali, azzurro, bianco, azzurro, delle quali il bianco centrale è doppio dell'azzurro di ciascuna banda laterale; nel centro verrà riportato lo stemma comunale di cui al 1° comma, circondato dalle stelle d'oro della Comunità Europea.
- 4. L'uso e la riproduzione del nome nella forma integrale di MONTE ARGENTARIO o solamente ARGENTARIO e dei simboli di cui ai precedenti commi per fini non istituzionali sono vietati salvo autorizzazione della Giunta ove sussista un interesse pubblico e generale.

Art. 5 - Albo Pretorio

- 1. Tutti gli atti e gli avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio sono pubblicati sul sito informatico del Comune nello specifico " Albo Pretorio On Line " o negli appositi spazi determinati dalla legge..
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6 - Funzioni

- 1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di interesse comunale che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
- 2. Il Comune esercita le sue funzioni anche in collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, gli Enti di Area Vasta e la Regione per rendere più efficace l'utilizzazione delle proprie risorse e ridurre le spese anche accorpando la gestione dei servizi.
- 3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite nel rispetto dei principi e dell'ordinamento statutario del Comune secondo il principio di sussidarietà. L'esercizio delle funzioni attribuite o delegate presuppone l'assegnazione da parte dello Stato, Regione e Provincia delle necessarie risorse finanziaria ed organizzative.
- 4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

TITOLO II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 - Gli organi

- 1. Sono organi istituzionali del Comune: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA e IL SINDACO.
- 2. Il CONSIGLIO è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 3. La GIUNTA collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 4. Il SINDACO è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante dell'Ente; è capo dell'Amministrazione ed esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 5. Le cause di ineleggibilità e le condizioni di incompatibilità e incandidabilità alle cariche amministrative sono stabilite dalla legge.
- 6. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti .

Art. 8 - Deliberazione degli Organi collegiali -

- 1. Gli Organi collegiali deliberano a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- 2. Tutte le votazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale sull'apprezzamento di qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
- 3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni o apprezzamenti su persone il Presidente del Consiglio dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
- 4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sia del Consiglio che della Giunta sono curate dai rispettivi Dirigenti o Responsabili dei vari servizi comunali e con la supervisione del Segretario comunale.
- 5. Ogni proposta di deliberazione, comunque sottoposta al Consiglio o alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, quest'ultima se dovuta, rispettivamente del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 6. Il deposito degli atti del Consiglio e della Giunta avviene presso l'Ufficio della Segreteria generale . Gli atti del Consiglio comunale debbono essere depositati presso la segreteria generale almeno due giorni antecedenti la seduta consiliare; sono esclusi dal conteggio il sabato e i giorni festivi.. Le proposte di deliberazione che riguardano le varianti agli strumenti urbanistici debbono essere depositate almeno sette giorni antecedenti prima della seduta e quelle riguardanti l'approvazione del Bilancio preventivo, il Conto consuntivo, gli Strumenti urbanistici generali almeno venti giorni prima della seduta consiliare. Nel conteggio dei giorni non si contano il giorno del deposito e quello della seduta consiliare ma sono comprensivi di sabato e giorni festivi.
- 7. La verbalizzazione delle sedute consigliari e della giunta è curata dal Segretario comunale.
- 8. In caso di incompatibilità del Segretario comunale a partecipare alla seduta, viene sostituito dal Vice Segretario e in mancanza è sostituito da dipendente, avente i requisiti, nominato dal Sindaco.
- 9. I verbali delle sedute di consiglio comunale sono firmati in originale dal Presidente del consiglio comunale e dal segretario comunale mentre quelli della Giunta comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
- 10. Gli Amministratori, Sindaco e componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale ed esercita il controllo politico-amministrativo attraverso deliberazioni e mozioni. Cura la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituti o altri Enti. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
- 2. Il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e dai Consiglieri nel numero definito dalla legge, ha piena autonomia organizzativa e funzionale in conformità alla Legge. Conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 3. Sono organi del Consiglio Comunale: i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio.
- 4. La legge prescrive le norme per:
- la durata del Consiglio;
- il suo scioglimento e sospensione.
- 5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni da indirizzare al Sindaco secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
- 7. Quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e od inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
- 8. Il Consiglio può discutere su temi che interessano l'Amministrazione Comunale nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 9. Il Regolamento riserva apposite sedute o porzioni di sedute, alla discussione su domande di attualità o interrogazioni presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
- 10. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà
- 11. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dall'apposito regolamento.
- 12. Qualora il Consiglio comunale sia chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzioni, a nominare tre o più rappresentanti presso singoli Enti, almeno un rappresentante è riservato alla minoranza. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la minoranza,

si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e minoranza.

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Comunale

- 1. Il Presidente del Consiglio comunale può essere eletto nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni tra i consiglieri comunale o anche nelle successive sedute. Per la elezione del Presidente del Consiglio si richiede in prima votazione la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale ed in seconda votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale resa a scrutino segreto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum stabilito, si procederà ad una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto chi ottiene la maggioranza semplice e in caso di parità è eletto il più anziano di età. In caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, o del Vice Presidente se istituito, subentra ad esso il Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 267/00. Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente.
- 2. Il Consiglio comunale è successivamente convocato dal Presidente secondo le norme di legge e le procedure fissate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio comunale;
- convoca e fissa le date delle riunione del Consiglio, sentito il Sindaco. Presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
- 5. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
- 6. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 267/00; qualora anche il consigliere anziano sia assente, o rifiuti di presiedere il Consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. La stessa procedura si applica per tutte le altre

funzioni previste per il Presidente del Consiglio dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e da altri Regolamenti comunali.

7. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio comunale le sedute sono presiedute dal Sindaco e in sua assenza dal Vice Sindaco.

Art. 11 - Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, aggiungendo a tale numero il Sindaco salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge aggiungendo a tale numero il Sindaco.
- 2. Le deliberazioni per le quali è richiesto un "quorum" particolare sono assunte in conformità alle disposizioni che disciplina la materia. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
- a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
- b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori "esterni" al Consiglio.
- 3. I Consiglieri comunali che non intervengono a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 12 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1. Nessuna deliberazione è approvata se non viene adottata in seduta valida e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza qualificata.
- 2. Le votazioni sono di regola palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
- 3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lettera m), del D.Lgs. 267/2000 risultano nominati, in deroga al disposto del comma 1, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nelle votazioni di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 13 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

- 2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervento nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazioni di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee, con cadenza almeno annuale. E' facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. A termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presente all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 14 - Commissioni Consiliari

- 1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, di studio e d'indagine. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e hanno carattere consultivo.
- 2. E' istituita una commissione consiliare di controllo e di garanzia la cui presidenza spetta alle opposizioni.
- 3. Il regolamento disciplina la composizione numerica, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega.
- 4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati per legge.
- 5. E' istituita in sede permanente la commissione per l'attuazione e la modifica dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale, della quale sono componenti di diritto il Sindaco e il Presidente del consiglio comunale, se eletto; la Presidenza di questa commissione, in considerazione della sua precipua natura di garanzia, è attribuita ad un consigliere comunale di opposizione.
- 6. E' istituita in sede permanente la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
- 7. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina per settori organici di materie la costituzione e la composizione delle commissioni permanenti con funzioni preparatorie, propositive e referenti.

Art. 15 - I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica, lo status e i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e incandidabilità dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

- 2. I Consiglieri sono dichiarati decaduti se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Il regolamento stabilirà la procedura per la dichiarazione di decadenza e la relativa surroga.
- 3. Ciascun Consigliere, contestualmente alla proclamazione, è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale nel quale ricevere ogni comunicazione dell'Amministrazione secondo le forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
- 4. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato.
- 5. Ogni consigliere comunale ha diritto di proposta nelle materie di competenza del consiglio, anche sotto forma di specifica deliberazione, trasmessa al presidente del consiglio comunale.
- 6. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, per l'espletamento del proprio mandato, notizie, informazioni, documenti e determine dirigenziali dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti dipendenti o comunque finanziati, o di quelli ai quali il comune partecipa a qualsiasi titolo. Hanno diritto, altresì, di accedere agli uffici e/o impianti comunali. Inoltre, hanno diritto di controllo delle manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio o il contributo dell'amministrazione comunale.
- 7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U.

Art. 16 - I Gruppi Consiliari

- 1. I Consiglieri sono costituiti in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio, se eletto, al Sindaco e al Segretario comunale indicando il Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato per ogni lista il maggior numero di preferenze.
- 2. Il regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
- 3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali, e il gruppo dovrà essere composto almeno da due consiglieri.

TITOLO IV - LA GIUNTA

Art. 17 - La Giunta Comunale

- 1. La Giunta è Organo di impulso e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Ad essa competono gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto al Sindaco, al Consiglio, al Segretario e ai Dirigenti.
- 2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza dell'efficienza.
- 3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
- 4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.
- 5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18 - Composizione della Giunta Comunale

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, nominati dal Sindaco, tra cui un Vice Sindaco. Nella Giunta Comunale è garantita la rappresentati entrambi i sessi ne modi e nei termini di legge.
- 2. Gli Assessori sono scelti fiduciariamente dal Sindaco anche fra soggetti non eletti alla carica di Consigliere, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
- 3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega, e per rispondere degli atti conseguenti alla delega stessa.
- 4. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
- 5. Della revoca e della sostituzione degli assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva alla nomina.
- 6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
- 7. La Giunta:

- a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;
- b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale, nonché di funzioni di propria competenza mediante provvedimenti generali di indirizzo cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive a questi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
- c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione del regolamento di organizzazione nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
- d) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, convenzioni quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.
- e) promuove le azioni legali a tutela dell'amministrazione, quando quest'ultima è parte attrice.
- 8. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
- 2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.
- 3. Su decisione del Sindaco, la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.
- 4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo anche informale dalla stessa.

TITOLO V - IL SINDACO

Art. 20 - II Sindaco

- 1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza, di amministrazione.
- 2. Ha i poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.
- 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e incandidabilità all'Ufficio del Sindaco, il suo stato e le cause di cessazione dalla carica.

- 4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 5. Il Sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 21 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) nomina il Segretario comunale e il Vice Segretario comunale e impartisce direttive al Segretario Comunale, o in sua assenza al Vice Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
- e) ha la facoltà di delega;
- f) nomina i componenti della Giunta;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- h) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi sanciti dalla legge, nonché le ordinanze aventi carattere di atto normativo o corredate da ampia discrezionalità di scelta e di indirizzo; emana le ordinanze sindacali;
- i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/00, nonché del presente statuto e del regolamento comunale in materia;
- I) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- m) convoca i comizi per i "referenda" consultivi;
- n) sentita la Giunta e le istanze di partecipazione determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- o) entro il termine fissato dallo Statuto, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e le verifiche annuali da attuare:

- p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 2. Spettano al Sindaco, oltre i compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune.

Art. 22 - Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, o ad esso collegati, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, o ad esso collegati svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23 - Attribuzioni di Organizzazione

- 1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- b) riceve le interrogazioni e le mozioni dei consiglieri da sottoporre al Consiglio comunale in quanto di competenza comunale.

Art. 24 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

- 1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 25 - Rappresentanza legale dell'ente

- 1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune.
- 2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente o responsabile di servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
- 3. La delega può essere di natura generale o specifica. Con tale delega il Sindaco assegna al dirigente o responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza del Comune nell'ambito delle competenze dei servizi cui è preposto anche, per tutta la durata dell'incarico conferitogli e, in particolare, per il compimento dei seguenti atti :
- a) rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- b) stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune.

Art. 26 - II Vice-Sindaco

- 1. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco scelto fra gli Assessori. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
- 2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

- 3. Gli Assessori esterni al Consiglio non possono svolgere le funzioni di Vice Sindaco o di Assessore chiamato a svolgerne le funzioni di cui al comma 2.
- 4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

- 1. Una proposta del Sindaco o della Giunta che riceva dal Consiglio Comunale un voto contrario non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. I Consiglieri che intendono presentare una mozione di sfiducia, devono motivarla e sottoscriverla in numero non inferiore ai due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4. Se presentata nel corso di una seduta consiliare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e lo pone in discussione nei termini di cui sopra.
- 5. Per l'approvazione la mozione deve riportare la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Comunale che si esprime per appello nominale.
- 6. Se la mozione viene approvata il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, che eserciterà le attribuzioni conferitegli con il decreto di nomina.

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

Art. 28 - Principi Strutturali ed Organizzativi

- 1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività, e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 29 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

- 1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, del contratto collettivo nazionale del personale dipendente e dirigenziale e leggi dello Stato, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai Dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini con apposito provvedimento dell'organo preposto.

Art. 30 - Diritti e doveri dei dipendenti

- 1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Dirigente e/o il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3. Il regolamento degli uffici comunali e della dirigenza determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4. Il regolamento degli uffici comunali e della dirigenza individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli Organi amministrativi.

Art. 31 - Regolamento degli Uffici e Servizi

1. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia

obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna Area/Settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario e ai Dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

- 2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità in strutture progressivamente più ampie anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 3. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 32 - Segretario comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario comunale nominato dal Sindaco con le procedure previste dalla legge. La durata del suddetto incarico è disciplinata dalla legge.
- 2. Il Segretario comunale esercita le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
- 3. Il Segretario comunale, inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione e formula i pareri, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori e ai Consiglieri; partecipa a Commissioni di Studio e di Lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza del notaio, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
- 4. Il Segretario comunale può essere revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio o gravi inadempienze.
- 5. Riceve le dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

Art. 33 - Vice Segretario

Il Sindaco su indicazione del Segretario comunale può nominare il Vice Segretario comunale secondo le modalità, i criteri e le procedure contenute nel Regolamento degli uffici e Servizi con

funzioni vicarie del Segretario comunale sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 34 - Dirigenti

- 1. I dirigenti assumono la direzione delle Aree/Settori e adottano i provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili della correttezza della azione amministrativa, della efficienza della gestione, dei risultati della stessa e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. L'esercizio delle funzioni dirigenziali è delegabile con le modalità ed i limiti del regolamento di organizzazione.
- 2. Sono ricomprese tra le funzioni dirigenziali gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni di urgenza, gli espropri ed analoghi.

Art. 35 - Conferimento responsabilità dirigenziali.

- 1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali di Area/Settore per periodi non inferiori a tre anni e non superiori al mandato del Sindaco, con provvedimento motivato.
- 2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione.
- 3. La Giunta comunale nel caso di vacanza nella dotazione organica del posto dirigenziale può deliberarne l'assunzione, nel rispetto della legge e dell'art. 110 comma 1 D. Igs n. 267/00 s.m.i.. Può deliberare anche la assunzione di figure di alta specializzazione ai sensi del citato articolo.
- 4. Per la copertura di posti di Responsabili dei Settori di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, il Sindaco può procedere, con le modalità previste dalla legge all'affidamento degli incarichi mediante contratti a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 5. Quando risulti opportuno per la realizzazione del programma ovvero per il conseguimento di obiettivi determinati, il Sindaco può procedere, nel rispetto della legge, all'affidamento di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica mediante contratti a tempo determinato.
- 6. I contratti a tempo determinato non possono essere convertiti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite disposizione di legge.

Art. 36 - Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione può prevedere, ove non esistano analoghe competenze tra il personale dipendente, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 37 - Ufficio di Supporto

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia in dissesto e/o versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.lgs. n. 267/00 s.m.i.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38 - Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.
- 2. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 39 - Attività finanziaria e contabile del Comune

- 1. Con apposito regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale adotta le norme relative alla contabilità tese da assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente. Il regolamento stabilisce altresì le procedure per la formazione del bilancio e del rendiconto, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto l'aspetto economico-finanziario che amministrativo-patrimoniale; individua inoltre idonee forme di pubblicità ed informazione dei cittadini sulle entrate e sulle spese del Comune e sulla gestione dei servizi.
- 2. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti

Comunità Europea, erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

- 3. I trasferimenti erariali e le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici comunali indispensabili, i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 40 - Amministrazione dei beni comunali

- 1. I beni patrimoniali comunali qualora non siano utilizzati ad uso pubblico possono essere concessi in uso a terzi a titolo oneroso. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Municipale salvo quando il canone sia determinato dallo Stato. Il regolamento determinerà le modalità delle concessioni a terzi dei beni comunali, sia demaniali che patrimoniali.
- 2. L'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni è riservato alla Giunta salvo diversa disposizione di legge.

Art. 41 - Contabilità comunale: Il bilancio

- 1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale di previsione redatto nei modi e forme sanciti dalla legge e dal Regolamento di contabilità. Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per missioni e titoli.

Art. 42 - Rendiconto della gestione

- 1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
- 2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta entro i termini previsti dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti o revisore unico.

Art. 43 - Il Revisore dei conti

- 1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario del Comune. La sua durata in carica, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e le responsabilità, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- 2.Il compenso spettante al Revisore è stabilito dalla normativa vigente.
- 3.Le funzioni ed i compiti del revisore contabile sono specificamente disciplinate dalla legge e dal Regolamento comunale di Contabilità.

TITOLO VIII - FORME COLLABORATIVE

Art. 44 - Principio di cooperazione e di sussidiarietà

- 1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione con altri Enti.
- 2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 3. Le modalità di attuazione dei principi di cooperazione di partecipazione popolare e di sussidiarietà saranno specificate in apposito regolamento sulle forme collaborative e di partecipazione.

Art. 45 - Partecipazione

- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

- 4. L'Amministrazione può attivare l'istituzione di consulte, anche su base di quartiere e di frazione, aventi lo scopo di potenziare forme di collaborazione ai problemi economici e sociali della comunità. L'organizzazione, l'elezione, la durata e le competenze delle consulte sono disciplinate da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale.
- 5. Il Sindaco può avvalersi della collaborazione gratuita di cittadini per lo studio e la soluzione di singole problematiche di interesse generale.
- 6. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune garantisce pari opportunità con i cittadini nella partecipazione agli organi consultivi locali.

Art. 46 – Istanze e Proposte

- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità.
- 3. Con apposito Regolamento sono determinate le procedure, i tempi, le forme di pubblicità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 47 - Proposte

- 1. Cinquecento elettori del Comune possono avanzare proposte scritte, con firme autenticate, per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro i 30 giorni successivi, all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi e degli uffici interessati, nonché della attestazione dell'eventuale relativa copertura finanziaria.
- 2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei cittadini che hanno presentato la proposta entro 45 giorni dalla sua presentazione.
- 3.Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
- 4. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO IX - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 48 - Principi generali

1. Il Comune valorizza e promuove le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, facilita l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e si avvale di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 49 - Albo delle Associazioni, della cooperazione, del volontariato

- 1. E' istituito un albo delle Associazioni operanti nel Comune, articolato per settori di intervento, al quale si accede su domanda, corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo.
- 2. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica dei fini sociali, non politici né meramente privati, alla assenza di fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività, di eleggibilità alle cariche, pubblicità degli atti e dei bilanci.
- 3. L'iscrizione all'Albo è condizione per fruire del sostegno del Comune.

Art. 50 – Associazioni - Organismi di partecipazione e di decentramento - Incentivazione

- 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi e materie, promuove la costituzione di appositi organismi di partecipazione e di decentramento, determinando le finalità da perseguire, i requisiti, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro i 30 giorni dalla richiesta.
- 4. Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione e di decentramento possono essere erogate forme di incentivazione con apporti, sia di natura finanziario/patrimoniale, che tecnico/professionale ed organizzativo.
- 5. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, o di propria iniziativa, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 51 - Assemblea popolare e delle Associazioni - Forme di consultazione

- 1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dallo Statuto e disciplinati dal Regolamento.
- 2. La consultazione può in ogni caso avvenire attraverso:
- a) la convocazione di assemblee generali dei cittadini;
- b) la convocazione, da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale (per settori di competenza) delle associazioni iscritte nell'apposito Albo, le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati;
- c) l'istituzione di consulte tecniche;
- d) la realizzazione di richieste e sondaggi di opinione;
- e) l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del Sindaco nella sede del Consiglio Comunale.

Art. 52 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte a miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. Ne garantisce i mezzi necessari per la loro migliore riuscita anche e che siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 53 - Pari Opportunità

Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, promuove azioni positive per garantire pari opportunità.

Art. 54 - Referendum

- 1. Il referendum consultivo è proposto da almeno il 20% dei soggetti residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune, dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. Nel corso dell'anno può essere indetta una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. Qualora vengano proposti più referenda, questi sono celebrati in un'unica tornata elettorale.
- 3. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
- b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

- c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
- d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
- e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
- g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- h) espropri per pubblica utilità e in materia urbanistica;
- i) revisione dello Statuto.
- 4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali comunali.
- 5. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco.
- 6. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di cinque esperti nominati dal Consiglio comunale.
- 7. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
- 8. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato almeno il 40% degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
- 9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato dal Consiglio Comunale con adeguate motivazioni e con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
- 10. Le modalità ed il procedimento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 55 - Diritto di accesso

- 1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e dal Regolamento.
- 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Art. 56 - Diritto di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

- 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge n. 241/90.

TITOLO X - SERVIZI PUBBLICI

.Art. 57 – Principi generali

- 1. I servizi pubblici hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
- 2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio comunale, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
- 3. Per i servizi a carattere sovracomunale, il Comune può anche avvalersi di convenzioni, accordi di programma.
- 4. Alla modalità di gestione dei servizi pubblici, individuate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 5. Lo Statuto e gli atti fondamentali degli enti per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal Consiglio comunale.
- 6. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori degli enti per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dal Consiglio comunale
- 7. Salvo il caso di gestione in economia, il Comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
- 8. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
- 9. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge e nelle forme dalla stessa consentite, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previsti dalla normativa.

Art. 58 - Controllo enti partecipati

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio del potere di cui all'art. 42, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, prende atto con formale deliberazione del rendiconto degli enti di qualunque natura giuridica di cui è socio o comunque partecipa a qualsiasi titolo.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Modificazione e abrogazione dello statuto

- 1. Le modificazioni abrogative, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La deliberazione di modifica dello statuto non accolta dal consiglio comunale può essere ripresentata trascorsi sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata respinta.
- 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. La deliberazione con la quale si abroga totalmente lo statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente
- 3. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
- 4. Le proposte di abrogazione o di modifica possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale solo se presentate da un quinto dei consiglieri o dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 60 - Adozione dei regolamenti

- 1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale e tutti gli altri regolamenti sono deliberati e/o aggiornati dopo la data di entrata in vigore del presente statuto.
- 2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti o del loro aggiornamento di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto non incompatibili con il presente statuto.

Art. 61 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente a seguito delle procedure di cui all'art. 6 comma 5 D. lgs. N. 267/00 s.m.i.

Art. 62 - Abrogazione

E' abrogato lo Statuto approvato con delibera con delibera C.C. n. 62 del 29/9/1999 e aggiornato con delibera C.C. n. 107 del 21/12/1991, con delibera C.C. n. 32 del 13/3/1995, con delibera C.C. n. 101 del 5/12/1995, decisione CORECO n. 85 del 2/1/1996, con delibera C.C. n.26 del 11.04.2000, con delibera C.C. n.48 del 11.06.2000, con delibera C.C. n. 79 del 27.11.2009, con delibera C.C. n. 47 del 08.08.2013